

N. R.G. 67-1/2024 PROC. UN.



Tribunale Ordinario di Arezzo
Sezione procedure concorsuali

Il giudice relatore,

rilevato che, con decreto del 8.8.2024, l'intestato Tribunale ha assegnato alla ricorrente sessanta giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, rimettendo a questo giudicante il compito di confermare o revocare l'inibitoria dalla proposizione o prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive da parte dei creditori, nonché la decisione sulle altre misure cautelari richieste nel ricorso ex art. 44 CCII

OSSERVA

A. Nel ricorso proposto a norma dell'art. 44, comma 1, CCII, ha chiesto:

- 1) la conferma delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII nei confronti di tutti i creditori, per un periodo di 4 mesi, declinate come segue in considerazione della specifica situazione in cui versa l'impresa:
 - a) conferma dell'inibitoria rivolta nei confronti dell'ADER alla prosecuzione dell'esecuzione esattoriale già instaurata e con conseguente liberazione delle somme bloccate nei conti correnti o, in subordine, con impedimento del progressivo accantonamento di ulteriori somme;
 - b) conferma della sospensione di ogni prescrizione e decadenza, così come dell'impedimento al deposito della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale;
 - c) conferma del divieto in capo a SRL di rifiutare l'adempimento del contratto di locazione, nonché di iniziare una procedura di sfratto o di anticipare la scadenza del rapporto contrattuale;
- 2) in subordine, le stesse tutele sono state richieste *sub specie* di misure cautelari.

Prima di entrare nel merito delle richieste avanzate dalla ricorrente, giova compiere delle considerazioni di natura preliminare che finiscono per avere implicazioni rilevanti sulla concedibilità delle misure richieste.

B. Le definizioni delle misure protettive e cautelari sono entrambe contenute nell'art. 2 del Codice della crisi e presentano degli indubbi punti di contatto. Infatti, il Codice definisce misure protettive «*le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*» (lettera p) e alla lettera successiva (q) definisce invece le misure cautelari come segue:



«i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza».

La correlazione tra le due misure si deve principalmente alla finalità alla quale esse sono orientate: entrambe, infatti, sono tese a preservare il buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Tale obiettivo viene raggiunto in maniera differente dalle misure poiché, nel primo caso (protettive), l'autorità giurisdizionale può inibire *«determinate azioni dei creditori»*, mentre nel secondo caso (cautelari) viene anticipato un effetto che, in caso di successo dello strumento di regolazione (rispetto al quale la misura cautelare risulta strumentale), potrebbe prodursi in favore del patrimonio dell'impresa.

Sul piano procedimentale entrambe le figure possono essere chieste, oltre che in seguito al deposito dell'istanza volta alla nomina dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata (artt. 18 e 19), in seguito alla proposizione di una procedura di regolazione della crisi ai sensi dell'art. 40. In questo senso si esprimono i primi due commi dell'art. 54, dedicati (rispettivamente) alle misure cautelari e alle misure protettive. Nel primo caso, la richiesta di applicazione delle misure cautelari può essere richiesta *«nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione»*. Il procedimento (che peraltro, nel caso delle misure cautelari, può essere anche quello finalizzato all'apertura della liquidazione giudiziale) prende avvio con il deposito della domanda di cui all'art. 40, come reso evidente dal comma primo della disposizione richiamata: *«il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione»*. Nel secondo caso, la necessità di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 40 è resa ancor più chiara dal comma secondo dell'art. 54, sancendo quest'ultimo che *«se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa»* (primo periodo) e che *«dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata»* (secondo periodo).

L'art. 54, in realtà, lascia aperto uno spazio alla proponibilità di tali misure anche prima della domanda ex art. 40. Il comma terzo (dedicato ai soli accordi di ristrutturazione) consente l'applicabilità delle *«misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo»* nel corso delle trattative finalizzate alla proposizione di un accordo di ristrutturazione, purché però venga depositata già la proposta corredata da un'attestazione resa da un professionista indipendente circa l'esistenza di trattative con



un certo quantitativo di creditori e l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori non coinvolti nelle trattative. Il comma quarto, invece, da un lato conferma quanto già dettato dall'art. 18, e cioè che le misure protettive possono essere richieste anche nell'ambito della composizione negoziata, e dall'altro lato aggiunge che «*le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo*» possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui all'art. 44, comma 1.

È qui che, per la prima volta, compare il riferimento alla c.d. domanda prenotativa, ossia al ricorso con il quale l'imprenditore in crisi o insolvente può limitarsi ad anticipare l'intenzione di voler depositare un concordato, un accordo o un piano di ristrutturazione, chiedendo al Tribunale un termine per ultimare la predisposizione della documentazione necessaria per presentare la domanda vera e propria ai sensi dell'art. 40.

Similmente a quanto già avveniva sotto il vigore della legge fallimentare, il ricorso prenotativo o in bianco è essenzialmente teso ad assicurare all'imprenditore un ombrello protettivo rispetto alle possibili aggressioni (cautelari, esecutive o fallimentari) da parte dei creditori, salvaguardando così il potenziale percorso di risanamento (o di liquidazione in contesto concordatario). L'unica differenza tra vecchio e nuovo regime è che, se sotto il vigore della legge fallimentare il blocco delle azioni esecutive e cautelari, così come la sospensione di prescrizioni e decadenze, rappresentava un automatismo (art. 168 l.f.), nel nuovo assetto la produzione di tali effetti protettivi è semi-automatica. Ed infatti, ferma restando la necessità di un'apposita richiesta di applicazione da parte del debitore (che peraltro potrebbe riguardare solo alcuni creditori e non la generalità degli stessi, come invece avveniva in ambito fallimentare), esse devono essere confermate dal giudice designato dal Collegio «*assunte, ove necessario, sommarie informazioni*» (art. 55, comma 3).

C. Ciò posto, come anticipato, l'odierna ricorrente ha depositato un ricorso di natura prenotativa ai sensi dell'art. 44, ottenendo dal Tribunale un termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano concordatari. Nel suo contesto, ha domandato la concessione di misure cautelari e di misure protettive "tipiche", annoverando tra quest'ultime, oltre al blocco delle azioni esecutive e cautelari o tese all'apertura della liquidazione giudiziale ed alla sospensione di prescrizioni e decadenze (richieste *sub a* e *b* nella sintesi sopra compiuta da questo giudicante), anche l'applicazione di inibitorie di natura negoziale, anticipando così gli effetti disciplinati dall'art. 94-*bis* CCII (richiesta *sub c*).

Orbene, ritiene questo giudicante che la richiesta di cui alla lettera c) non possa trovare accoglimento per ragioni essenzialmente procedurali.

Come ampiamente esposto, il Codice disegna un recinto ben definito alle misure (protettive) richiedibili a seguito del deposito del ricorso ex art. 44, richiamando espressamente le sole misure protettive di cui al primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 54, ossia: - inibitoria delle azioni esecutive e cautelari; - sospensione prescrizioni e decadenze; - impedimento alla pronuncia della sentenza di apertura di



liquidazione giudiziale. In questo stadio procedimentale, quindi, non c'è spazio per l'applicazione né delle misure cautelari, né di ulteriori misure protettive.

Sotto quest'ultimo punto di vista, si rivela irrilevante soffermarsi sul contenuto dell'art. 54, comma 2, terzo periodo. Tale (porzione di) disposizione sancisce che «*il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*». In particolare, ha poca importanza chiedersi se queste "ulteriori misure temporanee" siano le stesse evocate dai primi due periodi ma riferite a creditori diversi ed ulteriori rispetto a quelli toccati dalle misure protettive "selettive" già richieste (è questa ad esempio la posizione assunta dal Tribunale di Milano nel decreto del 30.3.2023, pubblicato su www.dirittodellacrisi.it) o se, invece, si alluda anche a misure di altro tipo (come per il vero parrebbe suggerire l'ampia definizione contenuta nell'art. 2). Del pari, ha poca importanza qui domandarsi se queste "ulteriori misure temporanee" possano essere solo "tipiche", e cioè anticipare delle misure già previste nel contesto del concordato "pieno", o se invece siano "atipiche" (anche se, pure in questo caso, non può mancarsi di sottolineare la nozione lata contenuta nell'art. 2, che parrebbe far propendere per la seconda opzione interpretativa, fermo restando che le misure protettive, diversamente dalle cautelari, sembrano essere orientate a inibire azioni di natura giudiziale e non iniziative stragiudiziali, come ad esempio la risoluzione di contratti).

Invero, ciò che qui unicamente rileva è che tutte le misure (protettive e cautelari) richieste dalla parte, diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte dal primo e secondo periodo del comma secondo dell'art. 54 non possono essere concesse nella fase "prenotativa".

Quanto ai rischi di pregiudizio cui fa riferimento la ricorrente (si allude al fatto che il locatore, una volta venuto a conoscenza del deposito del ricorso ex art. 44 CCII, potrebbe essere indotto a risolvere i contratti), deve rilevarsi come, sebbene ovviamente il rischio paventato dalla parte astrattamente sussista, questa stessa alea negoziale ha sempre caratterizzato la disciplina concorsuale. Come già accennato, il Codice non fa altro che dare continuità all'assetto previgente con riferimento alla fase prenotativa, salvo che per il fatto che le misure protettive "tradizionali" oggi sono semi-automatiche e non più automatiche. Le misure cautelari, così come le misure protettive diverse da quelle "tradizionali", rappresentano un'indubbia novità tesa al rafforzamento del percorso di soluzione della crisi d'impresa, specie in un contesto di continuità aziendale, ma si collocano nella sola fase "piena", e cioè quando l'imprenditore ha già optato per lo strumento di regolazione della crisi e adottato un piano di risanamento associato alla proposta in favore dei creditori. In quest'ottica, si intravede il chiaro *favor* ordinamentale verso l'anticipazione dell'emersione della crisi di impresa, approntando il Codice una serie di misure protettive, cautelari e premiali in quei contesti in cui l'imprenditore mira al risanamento dell'impresa e ha già svolto una sufficiente *discovery*



circa piano e proposta (o accordo) da sottoporre ai creditori (come accade nella composizione negoziata e negli accordi, piani ristrutturativi e concordati preventivi "pieni").

Infine, non induce a una diversa lettura l'art. 94-*bis* CCII, così rubricato: «*disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale*». Tale norma associa alcuni risvolti (comprimenti) sui diritti contrattuali dei contraenti *in bonis* alla concessione delle misure protettive o cautelari. Trattasi, tuttavia, delle misure ottenute non già nella fase prenotativa, ma nella fase "piena", come reso evidente non solo la disciplina generale dettata dall'art. 54 (e già ampiamente tratteggiata), ma anche dal fatto che la norma è collocata all'interno della sezione dedicata al concordato preventivo "pieno", che consegue alla proposizione della domanda ex art. 40 (e non alla domanda ex art. 44), e dalla rubrica della disposizione, che fa riferimento al concordato in continuità aziendale, e dunque presuppone che l'imprenditore abbia già optato per tale soluzione e, soprattutto, presentato il piano, il che avviene solo con la domanda ex art. 40 (e non alla domanda ex art. 44).

D. Passando, invece, alle misure protettive semi-automatiche previste dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII, a parere di questo giudice nulla osta alla loro conferma. Ed infatti, la ricorrente ha ipotizzato un percorso ristrutturativo che implicherebbe l'accredito di finanza esterna. Tale soluzione rende palesemente più conveniente la prospettiva concordataria ipotizzata nel ricorso rispetto all'alternativa liquidatoria. Ovvio è che tanto l'esistenza quanto la serietà della disponibilità del terzo andrà attentamente vagliata nel corso del procedimento unitario ma, allo stato, nulla osta alla concessione in favore dell'impresa dell'ombrello protettivo "minimo" già conosciuto nel contesto della legge fallimentare.

Piuttosto, tema complesso e delicato è stabilire in che modo concretamente le misure protettive in questione si atteggiino tenuto conto della specifica situazione nella quale verte l'impresa. La questione si pone non già per la misura *sub b)*, bensì per quella *sub a)* e con solo riferimento al creditore Agenzia delle Entrate-Riscossione, atteso che la ricorrente ha ipotizzato due diversi "impatti" delle misure protettive, uno in via principale e l'altro in via subordinata.

La premessa del ragionamento è che ADER ha notificato alla ricorrente e agli istituti di credito con i quali quest'ultima intrattiene rapporti (ovverosia, Banca TEMA, Banca di Anghiari-Stia e MPS) un atto di pignoramento dei crediti presso terzi nelle forme disciplinate dall'art. 72-*bis* del d.P.R. 602/1973; il tutto in relazione a un credito esattoriale pari a oltre euro 411mila. Ciò ha determinato il "blocco" delle giacenze sui conti (pari, secondo quanto si legge in ricorso, a circa 57mila euro); blocco che allo stato non si sarebbe ancora tradotto nel pagamento di ADER, avendo gli istituti di credito 60 giorni per procedere al trasferimento delle somme.

Orbene, come anticipato, la ricorrente è dell'avviso che la misura protettiva consistente nella improseguibilità di azioni esecutive implicherebbe l'immediata liberazione dei conti correnti, cosicché le somme attualmente bloccate potrebbero tornare nella libera



disponibilità dell'impresa fin da subito; in subordine e in ogni caso, la ricorrente ritiene che quantomeno debba essere inibito il progressivo futuro blocco delle somme da parte delle banche a beneficio di ADER.

Ritiene questo giudicante che possa essere accolta la sola richiesta subordinata per le seguenti ragioni.

Anzitutto, nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità è del tutto pacifico che, quantomeno fino a che il G.E. non adotta l'ordine di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., non si produce l'effetto finale del pignoramento presso terzi, che consiste nel trasferimento coattivo (e *pro solvendo*) del credito dal debitore esecutato in favore del creditore procedente. E così, se è in corso un pignoramento presso terzi e la liquidazione giudiziale (e prima di essa, il fallimento) interviene quando ancora l'ordinanza *de qua* non è stata adottata, si producono gli effetti previsti dall'art. 150 CCII (nel vecchio regime normativo, art. 51 l.f.), e cioè l'esecuzione forzata deve essere dichiarata improcedibile e i crediti o comunque le somme giacenti nei conti correnti bancari (che, sul piano giuridico, altro non sono che crediti restitutori vantati dal correntista nei confronti del proprio istituto) vengono appresi dalla massa. Allo stesso modo, nel caso in cui scattano le misure protettive c.d. semi-automatiche, tra le quali rientra anche l'improseguibilità delle azioni esecutive, se ancora non è intervenuta l'ordinanza di assegnazione, i crediti e le somme non possono ritenersi nella disponibilità giuridica del creditore procedente, ma nella disponibilità del debitore esecutato per essere messe a servizio del piano di ristrutturazione debitoria. Per il vero, una giurisprudenza più risalente riteneva che l'apprensione alla massa potesse verificarsi anche dopo l'ordinanza di assegnazione e fino a che materialmente non si fosse verificato il pagamento (cfr. per tutte Cass. 23572/2004), ma più recentemente la Suprema Corte si è espressa nel senso l'esecuzione può dirsi "pendente", e quindi suscettibile di declaratoria di improcedibilità/improseguibilità, solo fino a che non intervenga l'ordinanza di assegnazione, la quale determina l'effetto traslativo del credito in favore del procedente, "confinando" il pagamento a un negozio giuridico (e non un atto dell'esecuzione) adempitivo di un'obbligazione ed esterno all'esecuzione per espropriazione di crediti (cfr. Cass. 10820/2020, richiamata di recente anche da Cass. 32146/2023). Tale contrasto diacronico tra indirizzi giurisprudenziali, tuttavia, non risulta decisivo per la soluzione delle questioni che ci occupano, come meglio si vedrà.

Ora, se la ricostruzione fin qui operata trova applicazione nel caso di espropriazione presso terzi "ordinaria", e cioè avviata con l'atto di citazione previsto dall'art. 543 c.p.c., meno immediato si presenta il ragionamento in presenza di pignoramento ex art. 72-*bis* del d.P.R. 602/1973. Trattasi, infatti, di una disciplina speciale e di favore per l'agente della riscossione, la quale consente all'ADER di bypassare l'atto di citazione e notificare ai terzi un ordine di pagare nel termine di sessanta giorni direttamente le somme necessarie fino a concorrenza del credito vantato. In buona sostanza, se nell'esecuzione ordinaria il creditore procedente deve notificare al terzo un atto con il quale gli intima di non disporre delle somme dovute senza ordine del giudice e lo invita a dichiarare



quante somme deve all'esecutato nelle forme previste dall'art. 547 c.p.c., e a tale atto segue poi l'ordinanza di assegnazione dei crediti in favore del procedente a mente dell'art. 553 c.p.c., nell'esecuzione presso terzi speciale l'ADER può rivolgere un ordine diretto al terzo e il pagamento può avvenire senza che vi sia alcun ordine da parte del giudice.

Proprio l'assenza dell'ordinanza di assegnazione non consente di estendere *sic et simpliciter* il ragionamento sopra svolto con riguardo all'ordinaria espropriazione presso terzi e impone di riflettere, quindi, sul momento in cui si verifica il trasferimento del credito in favore dell'ADER.

Ad avviso di questo giudicante, le peculiarità di quel tipo di esecuzione fanno sì che, a ben vedere, il trasferimento del credito non avvenga mai, se non contestualmente al pagamento stesso. In particolare, deve escludersi che la sola notifica dell'ordine di pagamento implichi un qualche trasferimento delle somme *pro solvendo*, com'è reso evidente dall'ultimo comma dell'art. 72-*bis* ai sensi del quale, nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo precedente; comma che, essenzialmente, dispone che il concessionario per la riscossione segua il procedimento di esecuzione forzata ordinaria, nelle forme previste dal c.p.c. e, quindi, con notifica di un atto di citazione. Ciò rende evidente che l'ordine di pagamento determina un mero vincolo di indisponibilità delle somme, alla stessa stregua dell'atto di citazione, ma che non si assiste ad alcun trasferimento se non nel momento stesso in cui il terzo, nel termine ad esso assegnato, procede al pagamento.

Se le cose stanno così, allora, può senz'altro concludersi anzitutto nel senso che l'improseguibilità sancita dall'art. 54, comma 2, CCII determina l'impossibilità per l'ADER di bloccare tutte le somme che siano pervenute sui conti correnti della ricorrente a partire dalla pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese. Non può, tuttavia, disporsi la liberazione delle somme precedentemente bloccate, o quantomeno non nella misura o con gli effetti richiesti dalla ricorrente.

Sotto questo profilo deve evidenziarsi che la non proseguibilità delle esecuzioni forzate, sebbene declinata nello stesso identico modo nella norma dedicata alla liquidazione giudiziale (art. 150 CCII) e in quelle dedicate alle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata (art. 18 CCII) e degli strumenti di regolazione della crisi (art. 54 CCII), si attegga necessariamente in maniera diverse nelle varie procedure. Ed infatti, in caso di liquidazione giudiziale non v'è alcun dubbio sul fatto che l'improseguibilità coincida, puramente e semplicemente, con un provvedimento di improcedibilità dell'esecuzione emesso da parte del G.E., e ciò in quanto l'apertura della procedura liquidatoria ha effetti (almeno tendenzialmente) non reversibili. Diversamente, le misure protettive intervengono in un contesto in cui l'impresa risulta ancora *in bonis* ed ha intrapreso un percorso ristrutturativo le cui sorti sono tuttavia ignote. In un simile scenario, ritenere che l'improseguibilità coincida con l'automatica declaratoria di improcedibilità da parte del G.E. sarebbe assolutamente aberrante, poiché si finirebbe per vanificare un'esecuzione in corso anche in presenza di tentativi



di soluzione della crisi (finanche interamente stragiudiziale) senza alcuna speranza di successo. Ciò, in tutta evidenza, produrrebbe degli effetti del tutto diseconomici da un punto di vista processuale e, allo stesso modo, lascerebbe spazio a tentativi abusivi da parte dei debitori in difficoltà. Per tali ragioni, l'improseguibilità determinata dalle misure protettive si traduce nel mero stato di quiescenza della procedura esecutiva, che rimane pendente in attesa dell'esito del tentativo di ristrutturazione nel quale il debitore esecutato si trova impegnato.

Proprio tale stato di quiescenza impone di ritenere che, se da un lato le banche non potranno procedere con il trasferimento delle somme bloccate in favore di ADER, allo stesso modo esse non potranno però essere svincolate e lasciate nella libera disponibilità della ricorrente giacché, pendente l'esecuzione forzata, permane il vincolo di indisponibilità conseguente al pignoramento.

Chiaro è, però, che la ricorrente ben potrà tener conto delle somme suddette nell'alveo della proposta che strutturerà in favore del ceto creditorio. Ed infatti, se la pendenza del procedimento unitario e del concordato preventivo eventualmente aperto non assicurano alcuna certezza circa la definitività della soluzione alla crisi d'impresa, l'omologa del concordato e il conseguente avvio della sua fase esecutiva, invece, farà venir meno lo stato di quiescenza di cui si è detto e determinerà l'effettiva improcedibilità dell'esecuzione forzata.

E. Come già visto, la ricorrente ha reiterato le richieste avanzate in principalità trasfondendole nella subordinata richiesta di misure cautelari.

Ora, in disparte ogni considerazione circa la possibilità di utilizzare fungibilmente le categorie delle misure protettive e misure cautelari, facendo passare nelle seconde ciò che non rientra nelle prime (è in particolare il caso dello svincolo delle somme sui conti correnti), osta all'accoglimento della richiesta tutto quanto già ampiamente argomentato nel punto B del presente provvedimento. Ed infatti, almeno *de iure condito*, il dettato normativo osta all'adozione di misure cautelari in presenza di un ricorso ex art. 44 CCII. Non sfugge a questo giudicante che lo schema di decreto legislativo attualmente allo studio del Parlamento preveda una modifica dell'art. 54 CCII tesa a consentire l'adozione di misure cautelari anche nella fase prenotativa, ma tale *mutatio legis* non può essere interpretata come una sorta di interpretazione autentica di un dato normativo già presente, quanto, piuttosto, per una novella additiva che – ovviamente in caso di approvazione – potrà operare solo *pro futuro*.

F. Quanto alla durata delle misure protettive – richiesta dalla ricorrente in 4 mesi – ritiene questo giudicante di doverla limitare a 75 giorni, vale a dire 60 giorni pari al termine assegnato dal Tribunale oltre un congruo termine nel quale il collegio potrà valutare l'eventuale richiesta di proroga dello stesso.

P.Q.M.

- **conferma** le seguenti misure protettive: - divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni



o diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; - sospensione delle prescrizioni e non operatività delle scadenze;

- **dispone**, per l'effetto, che le banche presso le quali SRL ha acceso dei conti correnti e destinatarie del pignoramento ex art. 72-*bis* del d.P.R. 602/1973, non blocchino le somme pervenute nei conti dopo la data di pubblicazione della domanda ex art. 44 CCII presso il registro delle imprese e mantengano bloccate, invece, le altre somme, precedentemente giacenti sui conti, senza tuttavia disporre il trasferimento in favore dell'ADER;
- **fissa** in 75 giorni la durata delle misure predette;
- **rigetta** le restanti richieste.

Manda alla cancelleria di comunicare il provvedimento alla ricorrente e di trasmetterlo al registro delle imprese.

Così deciso in Arezzo, 9 agosto 2024

Il giudice relatore
dott. Federico Pani

